



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 27 maggio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midenà	Consigliere - Relatrice
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la nota del Magistrato istruttore prot. n. 360 del 25/03/2025 con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della già menzionata relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2023;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco, dall'Organo di revisione e dal Responsabile dei servizi finanziari con nota pervenuta tramite Con.Te n. 684 del 14/05/2025;

VISTA l'ordinanza n.13 del 27 maggio 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Elisabetta Midenà;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Craco.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL - di

eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 360 del 25/03/2025, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco, l'Organo di revisione e il Responsabile dei servizi finanziari, con nota congiunta prot. n. 684 del 14/05/2025, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL.

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire "*(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa*" (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere

necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a realizzare interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 Risultato di amministrazione

Nel questionario Rendiconto 2023, nella Sezione I Domande preliminari, al quesito n. 6, l'Organo di Revisione ha dichiarato che nel prospetto del risultato di amministrazione l'Ente ha indicato i residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali e bancari diversi dal conto di tesoreria principale. Tuttavia, da un controllo effettuato sul prospetto inserito nella delibera di approvazione del rendiconto 2023 e sulle scritture contabili presenti in BDAP, i suddetti residui non risultano valorizzati. La Sezione ha pertanto richiesto le motivazioni del mancato inserimento di detti residui nel "Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione", così come previsto dal DM 25.07.2023, e di comunicarne l'importo.

L'Ente ha dichiarato che tali residui, pari ad euro 4.738,55, *"non sono stati valorizzati nella sezione specifica del prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione" "a seguito di un problema informatico"*. Prosegue l'Ente che *"gli stessi residui sono stati trasferiti sul conto di tesoreria principale con ordinativo di incasso in data 27/02/2024 e confluiti nei residui complessivi del rendiconto 2023. L'Ente ha provveduto alla risoluzione del problema informatico nell'esercizio 2024"*.

La Sezione rammenta che il DM 25.7.2023, nell'aggiornare gli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha introdotto, tra l'altro, misure per migliorare le modalità di rilevazione contabile delle disponibilità liquide cui risponde la

valorizzazione, in una specifica sezione specifica del prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione, dei residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali e bancari diversi dal conto di tesoreria principale.

Pertanto, nel prendere atto del problema informatico rappresentato dal Comune, la Sezione si riserva di verificare l'effettivo superamento della criticità nei controlli sui prossimi rendiconti. Si raccomanda, inoltre, al Revisore di prestare particolare attenzione nella compilazione dei questionari e nella redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

Inoltre, il Collegio ricorda che il principio della contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 4.1 espressamente dispone che le modalità di attuazione della riscossione devono rispettare, tra gli altri, l'obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate. D'altro canto, come osservato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione n. 179/2019/SRCPIE/PRSE), *"l'accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell'ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell'art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell'ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l'ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell'ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all'anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale"*.

3.2 Fondo perdite società partecipate.

Dal portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, sulla base dei dati inviati dall'ente, si rileva che l'Ente al 31.12.2022 deteneva quote delle seguenti società:

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Tipo controllo
> ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	01522200763	Società per azioni	0,07	nessuno
> ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,02	nessuno
> GAL LUCANIA INTERIORE S.R.L.	02031500768	Società a responsabilità limitata	1	nessuno
> GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE SOCIETA' CONSORILE A.R.L. IN LIQUIDAZIONE - G.A.L. LE MACINE CONS.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00658470778	Società consortile a responsabilità limitata	4,59	nessuno

DIPARTIMENTO DEL TESORO, PORTALE PARTECIPAZIONI.

Dai dati trasmessi in BDAP, risulta che la somma accantonata a titolo di Fondo perdite società partecipate, risulta essere € 18.000,00. Si è chiesto all'Ente di motivare sui criteri di accantonamento della suddetta somma, tenuto conto della sua incidenza sul risultato d'amministrazione. Inoltre, considerata la partecipazione del Comune nel GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE SOCIETA' CONSORILE A.R.L. IN LIQUIDAZIONE - G.A.L. LE MACINE CONS.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, la Sezione ha chiesto informazioni sullo stato della liquidazione e se l'Ente avesse subito nell'ultimo triennio, o prevedesse di sostenere nei prossimi anni, esborsi monetari in relazione a detta situazione.

Il Comune, nel comunicare la cancellazione dal Registro delle imprese in data 30 gennaio 2023 della società "GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE SOCIETA' CONSORILE A.R.L. IN LIQUIDAZIONE - G.A.L. LE MACINE CONS.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE", si è limitato a rappresentare che "in sede di redazione del rendiconto, l'Ente non era a conoscenza del riparto di eventuali perdite derivanti dalla liquidazione. Pertanto, a titolo prudenziale, l'Ente ha provveduto ad accantonare nel Fondo perdite società partecipate un importo pari a € 18.000,00, al fine di premunirsi da eventuali esborsi monetari dovuti anche alla chiusura del GAL. (Si allega visura camerale). Nel piano di riparto trasmesso dal Liquidatore all'Ente successivamente all'approvazione del rendiconto, non sono state rilevate passività o attività da ripartire, pertanto, l'Amministrazione, nel Rendiconto 2024, ha provveduto all'adeguamento del Fondo perdite partecipate".

Nel prendere atto della risposta non esaustiva - in quanto il Comune non motiva sui criteri di determinazione dell'accantonamento anche con riferimento alle altre società partecipate - si

rammenta come la corretta costituzione del Fondo debba avvenire in base alle indicazioni di cui all'art. 21 del D.lgs. 175/2016, comma 1, ai sensi del quale *“Nel caso in cui società **partecipate** dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”* (grassetto aggiunto).

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'Ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Pertanto, ai fini della quantificazione del Fondo in esame deve aversi riguardo non solo, come in precedenza chiarito, al risultato negativo registrato dall'organismo partecipato nell'esercizio precedente a quello in cui effettuare l'accantonamento, ma anche alle perdite precedenti non ancora ripianate e portate a nuovo nel medesimo esercizio (cfr., *ex multis*, Sez. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP, Sez. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE e Sez. Contr. Lombardia, decisione n. 114/2022/PARI). In proposito, si è, da ultimo, espressa la Sezione di Controllo per la Toscana, con la Deliberazione n. 36/2025/PRSE, nella quale si è precisato che: *“L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa. [...] il meccanismo mira a preservare pienamente gli equilibri di bilancio assicurando la copertura integrale del rischio connesso alle perdite societarie. Obiettivo, questo, che può essere conseguito solo attraverso una quantificazione dinamica dell'accantonamento che attualizzi il*

rischio stesso in base alla quota effettiva di partecipazione e all'ammontare cumulato degli effetti negativi delle perdite societarie pregresse per le quali non sia intervenuto il ripiano. In quanto rinnovate nello stato patrimoniale, dette perdite sono disancorate dal riferimento temporale relativo alla loro prima manifestazione in bilancio e sono da considerarsi a tutti gli effetti perdite attuali".

Considerato quanto sopra, si evidenzia che, a proposito della Società in liquidazione GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE SOCIETA' CONSORILE A.R.L. IN LIQUIDAZIONE - G.A.L. LE MACINE CONS.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, l'Ente non avrebbe dovuto effettuare alcun accantonamento. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 21 c. 1 citato, *"La previsione dello svincolo delle risorse accantonate nell'ipotesi della liquidazione della società sta ad attestare che, qualora l'ente locale, ottemperando ad un obbligo di legge o per scelta discrezionale, abbia escluso la conservazione ed il recupero dell'organismo, disponendone la liquidazione e cessazione, viene meno, altresì, l'obbligo di accantonamento al fondo (cfr. SRC Piemonte n.3/2018/PAR) giustificandosi tale adempimento alla luce della continuità dell'organismo partecipato, onde neutralizzare prospetticamente le ricadute negative sul bilancio dell'amministrazione della relativa gestione (SRC Lazio n. 66/2018/PAR; SRC Liguria n.24/2017)"* (Cfr. Sez. Reg. controllo Lombardia n. 220/2023/PAR).

Alla luce di quanto appena esposto, si rileva, pertanto, che il Fondo in questione, allo stato degli atti, risulta sovrastimato. La Sezione nel rimarcare che l'accantonamento in questione incide sull'avanzo libero di amministrazione, raccomanda all'Ente maggiore attenzione nella corretta e congrua quantificazione del Fondo e si riserva ulteriori verifiche nei controlli sui prossimi rendiconti.

3.3 Fondo garanzia per debiti commerciali

Dall'esame della BDAP si è riscontrata, sia nel 2022 che nel 2023, la presenza del Fondo garanzia per debiti commerciali pari, in entrambi gli anni, a €26.419,41. Si è anche osservato che tale Fondo è stato riportato nel foglio "13 All.a2) Elenco risorse vincolate" della BDAP e non alla corrispondente voce sugli accantonamenti nell'All.a1) a tale scopo prevista.

Al fine di verificare la corretta quantificazione del FGDC, ex art. 1 della L. 145/2018 -

commi 859 e ss., la Sezione ha chiesto di conoscere le modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione del fondo in questione, sia per l'esercizio 2022 che per l'esercizio 2023. Il Comune, nel riscontro istruttorio, ha trasmesso i dati seguenti.

Per il 2022:

Totale delle fatture ricevute nel 2021	€ 1.236.209,85
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2021	€ 13.510,10
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2020	€ 38.634,97
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2021	12,67 gg
Stanziamiento della spesa al 31.12.2022 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103).	€ 423.472,01
Stanziamenti della spesa al 31.12.2022 finanziate da risorse con specifico vincolo di destinazione (derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, ovvero risorse vincolate di altra natura).	

Per il 2023:

Totale delle fatture ricevute nel 2022	€ 1.802.729,51
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2022	€ 172.359,31
Debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2021	€ 13510,10
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2022	0,14 gg
Stanziamiento della spesa al 31.12.2023 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103).	€ 475.136,57
Stanziamenti della spesa al 31.12.2023 finanziate da risorse con specifico vincolo di destinazione (derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, ovvero risorse vincolate di altra natura).	

Nella risposta, il comune di Craco ha anche rappresentato che *“Il FGDC è stato contabilizzato nelle somme vincolate anziché negli accantonamenti con una lieve sovrastima. L'Ente ha provveduto alle relative correzioni già nel Rendiconto di gestione 2024”*.

Osserva la Sezione che, alla luce dei dati e della documentazione fornita, l'accantonamento del fondo in parola non risulterebbe essere stato correttamente effettuato.

Giova rammentare che la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 145/2018, art. 1, commi 859 e ss., che ha introdotto misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo. La norma ha disposto, per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno 2021, la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da stanziare annualmente entro il 28 febbraio, *“quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE e Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Nello specifico, al comma 859 vengono stabilite le condizioni al verificarsi delle quali è necessario provvedere alla costituzione del fondo in parola, vale a dire:

“a) ...se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”;

b) ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.

In proposito, si rimanda anche a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, avente ad oggetto *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152”*.

Al successivo comma 862 sono indicati, invece, i criteri per la quantificazione del FGDC, che deve essere accantonato per un importo pari:

“a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di

beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Il comma 863 precisa, poi, che "l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 ... non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal citato comma 862, va applicata "sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione" e l'esclusione va intesa come riferita "solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL" (Sezione Reg. controllo Campania n. 4/2022).

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e l'importo complessivo dell'accantonamento è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Sez. Reg. Controllo Lombardia n. 75/2023/PRSE e Sez. Reg. Controllo Abruzzo n. 13/2024/PRSE), salvo quanto previsto al medesimo comma 863 secondo cui il fondo accantonato nel risultato di amministrazione è liberato soltanto "... nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859" sopra richiamate.

La *ratio* dell'accantonamento in esame è stata chiarita dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 78/2020, ha affermato che il FDGC rappresenta: "*una soluzione contabile*

e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che a fine esercizio le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.

Pertanto, se è pur vero che – imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione – le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento. Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue di regola al fatto che l'ente, nell'esercizio della sua autonomia gestionale e di bilancio, non ha coordinato la programmazione e l'impegno delle proprie obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, con la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento.

Oltre a indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali (omissis)".

Come anticipato, dai dati disponibili, la Sezione rileva che l'Ente è incorso in una errata quantificazione del Fondo in parola, sia nel 2022 che nel 2023, e, in aggiunta, non ha tenuto conto del principio in base al quale l'ammontare del Fondo è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti, potendo, invece, essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Secondo quanto reso disponibile alla Sezione, in definitiva, nel 2022, il FGDC, avrebbe dovuto essere quantificato in € 8.469,44 cui sommare quanto già accantonato nel 2021 -

che da BDAP risulta essere pari a €19.147; nel 2023, non essendo venute meno le condizioni previste dalle citate lett. a) e b) dell'art. 1, comma 859 della l. 145/2018, lo stesso fondo avrebbe dovuto essere quantificato in euro 23.756,83, a cui avrebbe dovuto essere aggiunto l'importo del Fondo del 2022. La rilevata contabilizzazione, in difetto, incide sull'avanzo disponibile al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto innanzi esposto e comunicato dall'Ente, si rappresenta la necessità che il Comune, verificati i dati trasmessi per l'esercizio finanziario 2023, provveda a valere sul primo documento di bilancio da approvarsi successivamente alla data della presente deliberazione, innanzitutto, ad adeguare l'importo del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., l. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione (Cfr. Sezione Lazio, deliberazione n. 152/2024/PRSP); in secondo luogo, a contabilizzarlo correttamente nella parte accantonata del risultato di amministrazione e non in quella vincolata. La Sezione si riserva di verificare il superamento di detta criticità nei controlli sui prossimi rendiconti.

3.4 Gestione dei residui

L'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti. Inoltre, la Sezione ha riscontrato una modesta capacità di riscossione nella gestione dei residui attivi di parte corrente, con particolare riferimento a quelli relativi al titolo I (47,05%)

Movimentazione residui di parte corrente

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni su residui al 01/01
Titolo I	145.804,22	68.594,15	47,05
Titolo II	34.698,97	20.730,41	59,74
Titolo III	32.718,85	27.911,50	85,31

Totali	213.222,04	117.236,06	54,98
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS) /	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	252.885,50	168.392,00	66,59
Titolo IV			
Totale	252.885,50	168.392,00	66,59

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Anche nella gestione dei residui di parte capitale si è rilevata una scarsa capacità di riscossione (47,37%) e di pagamento (40%).

Movimentazione residui di parte capitale

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni su residui al 01/01
Titolo IV	1.198.951,10	567.907,29	47,37
Titolo V			
Titolo VI			
Totali	1.198.951,10	567.907,29	47,37
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	931.504,72	372.609,61	40,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

La Sezione ha chiesto, pertanto, all'Ente di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che avesse adottato o intendesse adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate e di velocizzare i pagamenti. Si è anche chiesto all'Organo di revisione di specificare, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui:

- se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011);

- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale di inesigibilità).

Nel riscontro istruttorio, l'Ente ha dichiarato che *"I residui attivi al 01/01/2023 del titolo I derivano in gran parte, pari ad € 143.903,18, dal Tributo TARI riscosso indirettamente attraverso l'ADeR per una migliore e veloce riscossione, infatti, già al 01/01/2024, tali residui sono stati ridotti ad € 94.756,63 a seguito di incassi effettuati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'Amministrazione sta adottando un continuo monitoraggio delle entrate al fine di accelerare la riscossione. Nella gestione della parte in conto capitale, sono comprese entrate accertate che si riferiscono a progetti in corso di esecuzione o conclusi per i quali si è provveduto alla rendicontazione e si è in attesa dei versamenti da parte degli Enti o Amministrazioni promotori e finanziatori delle opere. Questa Amministrazione sollecita continuamente tali Enti finanziatori a provvedere al versamento di quanto dovuto. L'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario, ha effettuato verifica a campione sulla fondatezza giuridica dei crediti accertati, sulla loro esigibilità, alla scadenza delle obbligazioni e ha acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione con relativo controllo a campione dei crediti costituiti in epoca più remota"*.

La Sezione, innanzitutto, nel prendere atto delle motivazioni circa la scarsa movimentazione dei residui, rileva che la risposta del Comune non è esaustiva e denota incertezze in quanto l'Ente si limita a riferire di un costante monitoraggio. Nessuna risposta viene data sulle iniziative intraprese o che si intenderebbe intraprendere per accelerare la riscossione delle entrate e per velocizzare i pagamenti.

Inoltre, non soddisfacente è la giustificazione addotta circa la limitata movimentazione dei residui attivi relativi ad entrate tributarie. Tali residui, per quanto asseritamente diminuiti, alla fine del 2023 ammontano a € 95.040,77 e quindi rimangono comunque consistenti. La Sezione ha anche incidentalmente rilevato che nell'esercizio 2024 sarebbero nuovamente in aumento.

Nel sottolineare la lacunosa risposta dell'Ente, la Sezione raccomanda che il Comune di

Craco provveda, sempre e comunque, a verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia infatti che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Il legislatore affida al responsabile del servizio finanziario (art. 147 quinquies TUEL) e all'organo di revisione (art. 239 TUEL) l'adozione di ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano minare gli equilibri economico finanziari del bilancio di competenza; anche perché l'inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull'attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti. La diligenza amministrativa, pertanto, si configura come elemento fondamentale per garantire una corretta gestione delle risorse finanziarie e mantenere l'integrità del sistema contabile delle amministrazioni pubbliche.

La Sezione, quindi, richiama l'Ente ad una più attenta gestione dei residui e lo invita, inoltre, a adottare tutte le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, al fine di accelerare la riscossione dei residui attivi e a velocizzare il pagamento delle

obbligazioni passive risalenti nel tempo. Il Collegio si riserva di verificare il superamento della criticità in questione in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.5 Recupero dell'evasione tributaria

Dall'esame della tabella del questionario (punto 47 della Sezione II), la Sezione ha rilevato l'assenza sia di dati sull'accertamento che sul recupero dell'evasione di TARSU/TIA/TARES/TARI, COSAP/TOSAP e degli "altri tributi".

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonato	FCDE
			Competenza Esercizio 2023	Rendiconto 2023
Recupero evasione IMU/TASI	4998,64	4998,64	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recupero evasione Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recupero evasione altri tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	4.998,64 €	4.998,64 €	0,00 €	0,00 €

Si è chiesto all'Ente di confermare o meno quanto rilevato e di indicare le azioni che l'Ente avesse intrapreso o intendesse intraprendere per attivare tempestivamente l'azione di recupero.

Al riguardo, il comune di Craco ha riferito che ha "implementato la banca dati IMU, attraverso la quale è possibile effettuare confronti tra le diverse banche dati dell'Agenzia delle Entrate e L'Agenzia del Territorio, dando la possibilità di verificare ed emettere avvisi di accertamento. Per quanto riguarda la TARI, considerando che il Comune di Craco conta ad oggi 584 abitanti ed è privo di attività economiche di rilievo, le verifiche e i controlli vengo effettuati prima di emettere il ruolo confrontando le banche dati dell'Anagrafe con la banca dati della TARI. Il gettito del Canone Unico riguarda per la maggior parte introiti per le occupazioni permanenti di fornitura di servizi di pubblica utilità. Le società erogatrici di questi servizi comunicano annualmente il numero delle utenze al 31/12 dell'anno precedente e versano quanto dovuto in rispetto della legge, del regolamento comunale e delle tariffe approvate. Mentre, per l'introito del

Canone Unico delle aree mercatali, la riscossione è effettuata dalla Polizia Locale che si reca direttamente nei giorni e luoghi indicati dal calendario fiere e mercati del Comune di Craco. L'Ente, pertanto, conferma quanto indicato nel questionario".

La Sezione prende atto con preoccupazione del riscontro fornito che conferma un inefficiente recupero dell'evasione tributaria. Si evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficace e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti e l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.

Si rammenta, inoltre, l'ineffettibile principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava, quindi, il principio dell'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione dell'Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con conseguente pregiudizio per gli interessi erariali. Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, *"il mancato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge"* (Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 113/2021/PRSP). In particolare, con riferimento alla riscossione della TARI viene affermata la responsabilità amministrativa in presenza di "una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI" (Sez. giur. Umbria, n. 62/2022). Appare, dunque, chiaro come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far

fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 102/2020/PRSP).

La Sezione, pertanto, raccomanda all'Ente di effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e di realizzare tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, con riserva di verificare l'evoluzione della criticità in sede dei successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 bis TUEL sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi (cfr. Basilicata 40/2024/PRSP).

3.6 Effetti sulla gestione finanziaria 2023 connessi all'emergenza sanitaria

La Sezione ha rilevato che l'Organo di revisione, alla domanda 22 del questionario sul rendiconto 2023, ha affermato che dai prospetti E ed F allegati al D.M. 8 febbraio 2024 risultano ristori di spesa non utilizzati, pari a € 4.079,00. Tuttavia, dalla scheda A/2 del rendiconto 2023, tra i vincoli imposti per legge, risultano due vincoli di diversa natura, che sommati tra loro danno un risultato diverso. Infatti, risultano € 1.296,00 per "Utilizzo somme di cui all'articolo 39 del decreto rilancio D.L. 104/2020" e € 3.463,39 per "Utilizzo somme saldo contributo funzioni fondamentali" pari complessivamente a € 4.759,39 con un'eccedenza di 680,39 rispetto a quanto riportato nel prospetto E.

Tenuto anche conto che la norma di riferimento è l'articolo 106 del D. L. 34/2020 e non l'art. 39 del D.L. 104/2020 e che i suddetti vincoli non derivano da obblighi di legge ma da trasferimenti, la Sezione ha chiesto di chiarire le motivazioni delle incongruenze riscontrate e di indicare le misure e i correttivi posti in essere per risolvere tale criticità che, sia pure in misura ridotta, incide sull'avanzo disponibile di amministrazione.

Il comune, in sede di riscontro, ha affermato di aver considerato in via prudenziale l'importo di € 4.759,39, adeguato correttamente nel Rendiconto 2024.

Nel prendere atto della risposta, la Sezione raccomanda all'Ente la congrua contabilizzazione della somma che si riferisce, si ribadisce, a un vincolo derivante da trasferimento e non da legge ai sensi dell'articolo 106 del D. L. 34/2020.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Craco la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di attuare azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 27 maggio 2025

La Relatrice

F.to Dott.ssa Elisabetta Midena

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 6.6.2025

Per il Funzionario

Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott.ssa Letizia Albano